

Decreto rep. n. 2878 Prot. n. 123529 del 12/07/2022
Anno 2017 Tit. I Cl. 3 Fasc. 17

OGGETTO: Regolamento per la premialità di Ateneo ai sensi dell'art. 9 Legge 240/2010 - Modifiche

LA RETTRICE

Premesso che con D.R. rep. n. 912/2018 del 9 marzo 2018 è stato emanato, nella versione vigente, il Regolamento per la premialità di Ateneo ai sensi dell'art. 9 Legge 240/2010;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 151/2022 del 28 Giugno 2022 ha deliberato in merito alla modifica del Regolamento suddetto;

Vista la richiesta di emanazione pervenuta dall'Ufficio Personale Docente con mail in data 11 luglio 2022 ove si chiede di prevedere che l'entrata in vigore delle modifiche sia il giorno della pubblicazione, in quanto le stesse modifiche hanno riguardato solo l'inserimento del punto 4 dell'Allegato A del Regolamento, nonché l'emendamento del punto 2.1. del citato allegato, oltre che dell'art. 2, comma 1 lett. a) e dell'art. 3 comma 2 del Regolamento stesso;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare le modifiche al "Regolamento per la premialità di Ateneo ai sensi dell'art. 9 Legge 240/2010" il cui testo, come risultante dalla delibera citata in premessa, fa parte integrante del presente Decreto;
2. di stabilire che le suddette modifiche al Regolamento entrino in vigore il giorno della pubblicazione;
3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Personale Docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
--	---	--

Regolamento per la premialità di Ateneo

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno e personale tecnico amministrativo di seguito denominato Fondo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e l'erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell'articolo 24 comma 6 del D.lgs 165/2001.

Art. 2 Costituzione del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:
 - a. di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti stipendiali non attribuiti);
 - b. di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
 - c. di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
 - d. appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005.
2. Il Fondo per la premialità può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita dal Consiglio di Amministrazione.
3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.
4. I Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo con autonomia gestionale, possono integrare il Fondo con risorse provenienti da finanziamenti esterni, incluse le economie, debitamente certificate, derivanti da tali progetti.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è principalmente finalizzato ad attribuire compensi incentivanti a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi, secondo le modalità previste nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Il Fondo per la premialità è inoltre finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e

ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica, gestionale e di terza missione, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le indennità di funzione o di carica.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative.
4. Il Fondo per la premialità è infine finalizzato a permettere di premiare risultati rilevanti conseguiti nell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione. Tali compensi sono attribuiti secondo le modalità previste dalle delibere degli organi di Ateneo, previo versamento al Fondo delle relative poste finanziarie.
5. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

Art. 4 - Modalità di conferimento di compensi incentivanti

1. Gli incentivi di cui all'art. 3 comma 1, sono attribuiti secondo le modalità previste nell'allegato A al presente regolamento.
2. Tali compensi, a valere sui finanziamenti ottenuti, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.

Art. 5

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, definisce le tipologie di incarichi di cui all'art. 3 comma 2, attribuibili previo versamento al Fondo per la premialità delle relative poste finanziarie.
2. Gli incarichi di cui all'art. 3 comma 2 sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta di Direttori di Dipartimento. L'Area Risorse Umane è responsabile delle procedure per il conferimento degli incarichi.
3. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
4. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale, fatte salve le attività prestate in strutture dell'Ateneo a favore del personale e degli studenti.
5. In caso di incarichi di cui al precedente art. 3, comma 2, i compensi sono erogati, con Decreto Rettorale, eventualmente in parte al momento dell'attribuzione dell'incarico e per il resto al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente l'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa

istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria e nulla osta del Dirigente dell'Area Risorse Umane cui compete il presidio del relativo capitolo di Bilancio. L'effettiva modalità di erogazione dei compensi viene disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.

Art. 6

Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, definisce le tipologie e le modalità di assegnazione dei premi di cui all'art. 3 co. 4.
2. I compensi sono erogati con provvedimento del Rettore accertato il conseguimento del risultato.

Art. 7

Erogazione compensi

1. L'importo lordo dipendente erogabile in un anno ai soggetti aventi titolo non potrà comunque essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti chiusi nello stesso anno.
2. In ogni caso i compensi previsti nel presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23- ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, comprese quelle a carico dell'Ateneo. Ai docenti e ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

Art. 8

Norme finali

1. Quanto stabilito dal presente regolamento costituisce norma di riferimento, in quanto applicabile, per gli enti controllati dall'Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettorale.
3. E' abrogato il Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti a valere sui fondi competitivi per la ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'unione europea o finanziati da altre istituzioni internazionali, approvato con decreto del Rettore 912/2018 del 9 marzo 2018.

ALLEGATO A – COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Il presente allegato disciplina l'erogazione di compensi incentivanti ai professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che svolgono attività di ricerca e supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti e programmi di carattere competitivo finanziati da soggetti pubblici e privati, inclusi i progetti dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali.

I fondi competitivi per la ricerca sono tutti quei fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su Programmi e progetti di ricerca, nazionali, dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari.

Destinatari di tale incentivo sono professori e ricercatori universitari, inclusi i ricercatori a tempo determinato, che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma 1 e personale tecnico amministrativo che collabora alla realizzazione dei predetti progetti nei termini e secondo le modalità che dovranno determinarsi in base all'effettivo impegno a cura del responsabile del progetto di ricerca, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

1. Modalità di erogazione e determinazione del compenso

1.1 I compensi incentivanti sono erogati al personale formalmente inserito nel progetto di ricerca e tenuto conto dell'effettivo contributo dato allo svolgimento del progetto su richiesta del responsabile scientifico del progetto presentata al Direttore della Struttura decentrata responsabile della gestione o al Direttore Generale, per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, presentata entro il termine massimo di 12 mesi dalla chiusura del progetto.

1.2 Nella richiesta di erogazione del compenso il responsabile scientifico propone la ripartizione delle economie di gestione nel rispetto dei limiti di cui al presente allegato, individuando i soggetti beneficiari ai quali corrispondere il compenso incentivante.

1.3 Gli importi dei compensi incentivanti da erogare per ciascun dipendente sono approvati dal competente organo collegiale della Struttura decentrata con autonomia di gestione o dal Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale. Nella delibera l'organo collegiale dovrà indicare anche gli oneri a carico ente. Nel caso dei progetti gestiti presso l'Amministrazione Centrale, l'erogazione viene disposta dal Direttore Generale.

1.4 L'erogazione avviene previa verifica del Direttore della Struttura con autonomia di gestione o, per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, del Direttore Generale, del corretto svolgimento delle attività previste in accordo con le clausole contrattuali e con le regole finanziarie e di rendicontazione di ciascun progetto.

1.5 Il compenso incentivante è corrisposto a valere sulle economie di gestione dei progetti e in nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per le Strutture decentrate con autonomia di gestione o per l'Amministrazione Centrale.

1.6 La chiusura del progetto e la quantificazione delle economie di gestione sono approvate dall'organo collegiale della struttura, o per l'Amministrazione Centrale del Direttore Generale, dopo la presentazione del rendiconto finale e il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte

dell'ente finanziatore.

1.7 L'importo lordo ente destinato all'erogazione di compensi incentivanti non può eccedere il 50% delle economie di gestione di ciascun progetto. Una quota compresa tra il 3 e il 10% dell'ammontare degli incentivi corrisposti, quantificata dal competente organo collegiale della Struttura, è inoltre destinata all'alimentazione del Fondo Comune di Ateneo e distribuita al personale tecnico ed amministrativo secondo parametri che riconoscano l'intensità della partecipazione indiretta, l'impegno ed il merito e secondo le procedure previste dalla disciplina sul Fondo comune di ateneo. La restante quota dovrà essere impiegata a favore di future attività istituzionali proposte dal responsabile scientifico del progetto.

1.8 Sulla quota destinata all'erogazione dei compensi sarà operata una ritenuta pari allo 0,3% allo scopo di costituire, nel bilancio unico di Ateneo, un "fondo rischi" a copertura di spese sostenute nell'ambito dei progetti di cui al presente Regolamento, eventualmente non riconosciute in sede di Audit finanziario. Tale fondo sarà gestito dal Dirigente dell'Area Ricerca e rapporti con le imprese.

1.9 Tale compenso incentivante è compatibile con altre forme di incentivi comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, ad esclusione di altre forme di premialità erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto, fermi restando i limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

1.10 Nessuna distribuzione di compensi incentivanti può essere disposta per i progetti che sono esenti dalle ritenute di Ateneo.

2. Liquidazione del compenso incentivante

2.1 Il pagamento del compenso incentivante è effettuato dall'Amministrazione Centrale previo versamento dai fondi dei relativi progetti al Fondo per la Premialità di Ateneo dell'importo da erogare, comprese le ritenute fiscali e previdenziali a carico ente.

Gli importi da liquidare per ciascun dipendente sono da intendersi lordo ente.

2.2 I professori ed i ricercatori possono optare, prima del pagamento del compenso, per la trasformazione del compenso incentivante in fondi di ricerca.

3. PRINCIPAL INVESTIGATORS DEI PROGETTI FINANZIATI DALLO EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

L'erogazione di compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato che sono responsabili – in qualità di Principal Investigator (PI) – di progetti finanziati dall'European Research Council, aventi l'Università di Padova come Host Institution segue le seguenti modalità.

3.1 Modalità di erogazione del compenso incentivante

3.1.1 Il compenso incentivante è erogato a valere sul rimborso del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali, previste nel budget di progetto e correttamente rendicontate. In nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per le Strutture decentrate con autonomia di gestione o per l'Amministrazione Centrale.

3.1.2 La quota di finanziamento destinata all'erogazione del compenso incentivante non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali ed effettivamente rendicontato, nei limiti del finanziamento previsto dal budget del progetto in relazione a tale voce di costo.

3.1.3 La richiesta di pagamento del compenso è presentata dal PI al Direttore della Struttura decentrata che gestisce il progetto, entro 12 mesi da ciascuna rendicontazione (intermedia o finale) e deve essere approvata dal competente Organo collegiale. Nella delibera l'Organo collegiale dovrà indicare anche gli oneri a carico ente.

3.1.4 Sulla quota destinata all'erogazione dei compensi sarà operata una ritenuta pari allo 0,3% allo scopo di costituire, nel bilancio unico di Ateneo, un "fondo rischi" a copertura di spese sostenute nell'ambito dei progetti di cui al presente Regolamento, eventualmente non riconosciute in sede di Audit finanziario. Tale fondo sarà gestito dal Dirigente dell'Area Ricerca e rapporti con le imprese.

3.1.5 Tale compenso incentivante è compatibile con altre forme di incentivi comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, ad esclusione di altre forme di premialità erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto, fermi restando i limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

3.2 Liquidazione del compenso incentivante

3.2.1 Il pagamento del compenso incentivante riconosciuto per ogni periodo di rendicontazione è effettuato, alternativamente, in un'unica soluzione oppure ripartito a quote costanti lungo la durata residua del progetto dall'Amministrazione Centrale previo addebito alla Struttura dell'importo da erogare, comprese le ritenute fiscali e previdenziali a carico ente.

3.2.2 Gli importi da liquidare per ciascun dipendente sono da intendersi lordo ente.

Il pagamento del compenso può essere effettuato solo dopo che la Struttura abbia ricevuto la relativa tranche di finanziamento dall'ente finanziatore.

4. RICERCATORI VINCITORI DI UN PROGRAMMA DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE

4.1 Ai ricercatori beneficiari di chiamata diretta per avere ottenuto il finanziamento di un progetto nell'ambito di un programma di ricerca di alta qualificazione, come definito da apposito Decreto Ministeriale, e ai ricercatori assunti con contratti di ricercatore a tempo determinato (RTD) di tipo A o B, viene assegnato un premio corrispondente alla differenza tra la retribuzione prevista dal relativo progetto di ricerca e la retribuzione contrattuale, qualora quest'ultima risulti inferiore alla retribuzione prevista dal finanziamento su bando competitivo vinto dal ricercatore.

4.2 L'importo di cui al comma precedente, comprensivo degli oneri a carico dell'ente, grava sul Fondo per la Premialità di Ateneo, integrato dai fondi del progetto e viene pagato in rate mensili per tutta la durata del progetto.

4.3 Le eventuali economie di gestione rilevate alla chiusura del progetto non sono utilizzabili ai fini della premialità, ma restano come fondi di ricerca nella disponibilità della Struttura dipartimentale che ha gestito il progetto.